



Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa **IN CASA**



ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Arca Vita S.p.A.) - CAP. SOC. € 25.026.000,00 INTERAMENTE VERSATO
SEDE LEGALE E DIREZIONE: 37138 VERONA (ITALIA) - VIA S. MARCO, 48 - TEL. 045.8182111 - FAX 045.8102034 - www.arcassicura.com - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO
DELLE ASSICURAZIONI CON PROV. ISVAP N. 330 DEL 11/09/96 G.U. 18/09/96 - P. IVA. - COD. FISC. - ISCRIZIONE REG. IMPRESE VERONA N. 02655770234

Indice

| | |
|--|----|
| <u>Definizioni</u> | 3 |
| <u>Condizioni di assicurazione</u> | 4 |
| - Norme comuni a tutte le sezioni | 4 |
| • Sezione I Incendio dell'unità immobiliare e responsabilità civile della proprietà | 5 |
| • Sezione II Incendio del contenuto e responsabilità civile per la conduzione dell'unità immobiliare | 9 |
| • Sezione III Garanzia furto | 10 |
| - Norme in caso di sinistro | 11 |
| • Sezione IV Protezione legale | 13 |
| • Sezione V Assistenza | 15 |
| - Modalità di richiesta informazioni e assistenza | 18 |
| - Modulo di richiesta di indennizzo | 19 |
| <u>Nota informativa</u> | 21 |
| - 1 Incendio dell'unità immobiliare e responsabilità civile della proprietà | 21 |
| - 2 Incendio del contenuto e responsabilità civile della conduzione | 22 |
| - 3 Furto | 22 |
| - 4 Protezione legale | 23 |
| - 5 Assistenza - Casa no problem | 23 |
| - Norme in caso di sinistro | 23 |
| - Norme comuni a tutte le garanzie | 24 |
| - Informazioni generali | 24 |
| <u>La tutela dei dati personali</u> | 25 |

Definizioni

Asbesto: minerale bianchiccio, filamentoso, incombustibile, di cui una specie è l'amianto.

Assicurato: chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

Caso assicurato: nella sezione IV - Protezione Legale, il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Centrale operativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Arca Assicurazioni, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Arca Assicurazioni le prestazioni di Assistenza previste in polizza.

Contraente: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

Degrado: svalutazione del bene o di sue parti o pertinenze dovuto a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di climatizzazione o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

Franchigia: importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Immobile: unità immobiliare.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali interventi non richiedono denunce agli uffici competenti.

Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non ne alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Tali interventi comportano una denuncia agli uffici competenti.

Materiali a piè d'opera: l'insieme di tutti i materiali, compresi i relativi imballaggi, destinati ad essere installati nell'unità immobiliare in fase di costruzione o manutenzione straordinaria e temporaneamente depositati nell'ambito del cantiere.

Massimale: importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita.

Polizza: contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente / Assicurato.

Premio: importo che il Contraente paga alla Società alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro nel caso in cui il valore del bene assicurato dichiarato in polizza sia inferiore a quello reale nel momento del sinistro stesso.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale la Società è tenuta a pagare una somma di denaro.

Società: Arca Assicurazioni S.p.A., impresa assicuratrice.

Unità immobiliare ad uso abitazione: il fabbricato o la porzione dello stesso interamente adibito a civile abitazione anche con ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono comprese pertinenze e dipendenze.

Unità immobiliare ad uso diverso: il fabbricato o la porzione dello stesso, in cui si svolge attività di tipo commerciale, artigianale, intellettuale o ricreativa, finalizzata o meno alla produzione di reddito. Sono escluse le attività di deposito/magazzino (intendendosi per tali la custodia di beni mobili propri o altrui) e le attività di produzione di beni e servizi esercitate con modalità industriale.

Unità immobiliare costruita: l'unità immobiliare provvista del certificato di agibilità.

Condizioni di assicurazione

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie pre-scelte dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'oggetto della garanzia è l'immobile indicato in polizza.

Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto stesso.

Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza sempreché sia stato pagato il relativo premio.

In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio annuo è interamente dovuto dal Contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Art. 4 - Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta, data dal Contraente o da Arca Assicurazioni all'altra parte, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo si intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

Art. 5 - Adeguamento del premio

Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare del nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiara di rifiutare il nuovo premio.

Art. 6 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni entro i 30 giorni successivi. La garanzia si intende prestata fino alla successiva scadenza di premio o rata di premio.

Il contratto si risolve automaticamente alla prima scadenza annuale.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Art. 8 - Variazione o cessazione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio entro i 30 giorni successivi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio Arca Assicurazioni è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art.1897 del Codice Civile). Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio sono dovuti per intero.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il Contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro.

Il Contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto.

Art. 11 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Arca Assicurazioni si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 12 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 13 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE I - INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE E RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

PARTE A - INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

incendio: inteso come combustione con fiamma fuori di appropriato focolare, compresi il surriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione;

fulmine ed elettricità atmosferica;

esplosione: intesa come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica;

implosione: intesa come repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta a esplosione;

caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché da meteoriti; urto di veicoli stradali, non appartenenti né in uso al Contraente/ Assicurato o alle persone di cui deve rispondere;

bang sonico causato da aeromobile che supera il muro del suono;

guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'Assicurato o di chi per lui allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

spese di demolizione e sgombero (e di trasporto al più vicino scarico) dei residui del sinistro cagionato da uno dei rischi assicurati **fino alla concorrenza del 15%** (quindici per cento) **dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.**

Art. 2 - Estensioni di garanzia

Le presenti estensioni di garanzia sono operanti esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

eventi atmosferici; intendendo per tali: uragani, bufere, tempeste, nevicate, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti.

I danni che si verificano all'interno dell'unità immobiliare e i danni al contenuto della stessa sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti;

fumo, fuoriuscito a cagione di guasto improvviso verificatosi negli impianti di produzione e di somministrazione del calore, purché tali impianti siano collegati ad appropriati camini mediante appropriate condutture;

eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. La Società risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi. Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'ordine a seguito di tali eventi.

Sono compresi in garanzia ma con **limite annuo e per sinistro di € 1.550,00** e sempre con l'applicazione di una **franchigia di € 150,00:**

- a) **fuoriuscita di acqua condotta** esclusa acqua piovana, a seguito di rotture accidentali di apparecchi e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione;
- b) **ricerca e riparazione guasti**: sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazione e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e incluse quelle necessariamente sostenute a tal scopo per la demolizione e il ripristino funzionale di parti del fabbricato in conseguenza di eventi risarcibili per effetto della garanzia acqua condotta;
- c) **fenomeni elettrici**: quali i danni che si manifestassero negli impianti, apparecchi mobili, elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica. **Sono esclusi i danni:**
 - a **tubi catodici, lampade elettriche, resistenze elettriche scoperte;**
 - **causati da usura, manomissione;**
 - **causati da imperizia, negligenza degli addetti;**
 - **derivanti da fasi di montaggio, prova e manutenzione.**

Art. 3 - Beni assicurati

- 1) L'unità immobiliare di proprietà dell'Assicurato costituita da locali adibiti a civile abitazione (o anche con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti, e che può consistere in una porzione del fabbricato oppure nell'intero fabbricato) o ad uso diverso;
- 2) sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze e dipendenze comunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni inclusi cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti;
- 3) sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di climatizzazione, idrici, igienici, elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
- 4) sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico, tende da sole stabilmente ancorate al fabbricato;

- 5) qualora si assicuri una sola porzione di un fabbricato in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
- 6) nelle unità immobiliari in fase di costruzione o manutenzione straordinaria, **limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori**, sono compresi i materiali a piè d'opera.

Art. 4 - Unità immobiliari non assicurabili

Non sono assicurabili le unità immobiliari, adibite ad uso diverso, destinate a:

- a) produzione di mangimi;
- b) mulini per cereali;
- c) zuccherifici;
- d) produzione e vendita di vernici e colori;
- e) laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- f) produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- g) produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- h) cineteatri;
- i) supermercati con estensione superiore ai 200 metri quadrati;
- j) unità immobiliari adibite esclusivamente a deposito o magazzino;
- k) discoteche;
- l) alberghi;
- m) uso agricolo;
- n) uso industriale;
- o) vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezione di proiettili, cartucce e simili.

Art. 5 - Condizioni di assicurabilità

Il fabbricato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi.

Il Contraente/Assicurato dichiara inoltre che il fabbricato, identificato in polizza, o la parte dello stesso di sua proprietà nonché i relativi impianti e pertinenze sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Sono ammesse anche unità immobiliari in fase di costruzione o di manutenzione straordinaria, purché in possesso dei requisiti sopra descritti.

Art. 6 - Esclusioni

Anche se verificatisi in relazione ai rischi assicurati, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici;
- b) causati da guasti o rotture provocati da gelo;
- c) causati da guasti o rotture di condutture completamente interrate;
- d) causati da trabocchi o rigurgiti di tubature di scarico e di fognature;
- e) da imbrattamento dei muri conseguenti a eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- f) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità;
- g) determinati od occasionati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) determinati od occasionati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- i) agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- l) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o di loro familiari conviventi;
- m) subiti dal fabbricato se i danni stessi sono originati da industrie, cineteatri, supermercati o depositi/magazzini non intercomunicanti all'unità immobiliare indicata in polizza, situati all'interno del fabbricato stesso.

Art. 7 - Assicurazione parziale (art.1907 Cod. Civ.) e deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare (intendendosi per tale la spesa per l'integrale costruzione a nuovo escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato in polizza dall'Assicurato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Ferma restando l'operatività dell'art.9 delle norme in caso di sinistro - (limite massimo dell'indennizzo) - e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore dell'unità immobiliare ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza.

PARTE B - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione

La presente garanzia è operante esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale previsto e dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**, a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi relativamente alla proprietà dell'unità immobiliare descritta in polizza.

Art. 9 - Rischi compresi

Qualora si tratti di unità immobiliare adibita a civile abitazione è compresa la responsabilità civile verso terzi, verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Sono compresi i rischi degli impianti di ricezione audiotelevisiva, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive per i giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso, ampiezza, complemento del fabbricato.

I danni da spargimento d'acqua, inclusi quelli da trabocco e rigurgito, sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art. 10 - Rischi esclusi

a) Non sono considerati terzi coloro che abitano stabilmente con l'Assicurato.

Non sono compresi i danni:

- a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;**
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto 16 anni;**
- c) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- d) derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive, da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, dell'ambiente;**
- e) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto.**

Se l'Assicurato stipula l'assicurazione quale condomino per la parte di sua proprietà, Arca Assicurazioni risponde tanto per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto della quota del danno di cui debba rispondere la proprietà comune.

In tal caso peraltro è escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

SEZIONE II - INCENDIO DEL CONTENUTO E RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CONDUZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE

PARTE A - INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti € 150,00 a titolo di franchigia, i danni al contenuto dell'unità immobiliare conseguenti agli eventi previsti nella sezione I della polizza "Incendio dell'unità immobiliare" (art.1) con le medesime estensioni, esclusioni e limiti ivi previsti (artt. 2 e 6).

Art. 2 - Beni assicurati

L'insieme dei beni mobili destinato ad uso domestico o personale contenuto nell'unità immobiliare. Sono esclusi attrezzi e merci destinati ad uso professionale ed in ogni caso i veicoli a motore. Sono interamente indennizzabili, sempre dedotti € 150,00 a titolo di franchigia: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, gioielli e preziosi (oggetti d'oro, di platino o montati in detti metalli, pietre preziose, perle, raccolte e collezioni) per un importo complessivo pari alla metà della somma assicurata.

Il denaro è compreso fino alla cifra massima di € 520,00; la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito non è indennizzabile.

PARTE B - RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CONDUZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale previsto e dedotti € 150,00 a titolo di franchigia, a tenere indenne:

- a) l'Assicurato
- b) coloro che risiedono stabilmente con l'Assicurato
- c) gli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni

di quanto gli stessi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi relativamente alla conduzione dell'unità immobiliare indicata in polizza.

È compreso il danno da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne conseguente a rottura accidentale di tubi o condutture.

Art. 4 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati durante l'esercizio di attività professionali in genere svolte nei locali dell'unità immobiliare;
- b) derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi coloro che risiedono stabilmente con l'assicurato nonché le persone che essendo in rapporto di dipendenza con costoro subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 5 - Trasloco

L'assicurazione vale unicamente per l'unità immobiliare indicata in polizza.

In caso di trasloco l'Assicurato o il Contraente deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni per iscritto.

SEZIONE III - GARANZIA FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti, con i limiti fissati all'art. 2 per i beni ivi descritti e dedotte comunque **€ 150,00 a titolo di franchigia**, i danni materiali e diretti conseguenti a perdita, danneggiamento o deterioramento dei beni assicurati a causa dei seguenti eventi:

Furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o simili; qualora tali difese, se poste a meno di 4 metri dal suolo (o da terrazze, balconi o altre superfici praticabili per via ordinaria) non fossero, al momento del furto, protette per tutta la loro estensione da serramenti in legno o materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metalli o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza o altri sistemi di chiusura manovrabili esclusivamente dall'interno o inferriate, verrà applicato uno scoperto del 25% sul danno;

oppure:

b) per via diversa dall'ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari, o mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

oppure:

c) con la presenza di persone all'interno dei locali all'insaputa delle stesse; in tal caso verrà applicato uno scoperto del 25% sul danno.

Rapina

Intesa quale sottrazione mediante violenza o minaccia avvenuta nell'unità immobiliare indicata in polizza anche se le persone sulle quali viene esercitata la violenza o la minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali dell'immobile stesso.

Art. 2 - Beni assicurati

L'insieme dei beni mobili destinato a uso domestico o personale contenuto nell'unità immobiliare purché la stessa costituisca dimora abituale dell'Assicurato. Sono esclusi attrezzi e merci destinati ad uso professionale ed in ogni caso i veicoli a motore.

Sono interamente indennizzabili, sempre dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, gioielli e preziosi (oggetti d'oro, di platino o montati in detti metalli, pietre preziose, perle, raccolte e collezioni) per un importo complessivo pari alla metà della somma assicurata.

Il denaro è compreso fino alla cifra massima di € 520,00; la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito non è indennizzabile.

Sono compresi i danni cagionati dai ladri al fabbricato per commettere o tentare il furto.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da persone addette al servizio domestico;
- b) agevolati dall'assicurato con dolo o colpa grave oppure commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'assicurato od occupano i locali contenenti i beni o locali con questo comunicanti;
- c) commessi o comunque agevolati da persone incaricate a qualsiasi titolo della sorveglianza dei beni assicurati;
- d) verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche se nucleare, scoppio, contaminazione radioattiva, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine del Governo o di altra Autorità, a meno che l'evento non si sia verificato senza rapporto alcuno con detti avvenimenti.

Art. 4 - Trasloco

L'assicurazione vale unicamente per l'unità immobiliare indicata in polizza.

In caso di trasloco l'Assicurato o il Contraente deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni per iscritto.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di indennizzo";
- b) limitatamente ai sinistri che colpiscano le garanzie incendio e furto, fare denuncia entro 24 ore all'Autorità giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando anche approssimativamente l'importo del danno subito;
copia di tale denuncia va poi trasmessa ad Arca Assicurazioni unitamente a una distinta particolareggiata delle cose distrutte sottratte o danneggiate con l'indicazione del loro valore;
- c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico di Arca Assicurazioni ai sensi e nella misura dell'art. 1914 del Codice Civile;
- d) conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 gg;
- e) fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di Arca Assicurazioni che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del sinistro e provare i danni diretti e le perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Arca Assicurazioni e i periti ritenessero necessari anche presso terzi.

Art. 2 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate

Arca Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 - Criteri per la determinazione del danno

Il danno viene determinato come segue:

- A) per l'unità immobiliare:
tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che l'unità immobiliare aveva al momento del sinistro, viene stimata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate;
- B) per il contenuto dell'unità immobiliare:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti.

Art. 7 - Raccolte e collezioni

Qualora venga asportata o danneggiata parzialmente una raccolta o collezione, la Società risarcirà soltanto il valore di singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione stessa.

Art. 8 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da Arca Assicurazioni e dal Contraente.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

1. accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.1;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo

Ad eccezione delle somme dovute a norma dell'art. 1914 codice civile (obbligo salvataggio per il rimborso delle spese volte a limitare i danni), Arca Assicurazioni non potrà esser tenuta a pagare per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per le medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve, in caso di sinistro, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso della coesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 11 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'Assicurato, se e fino a quando ne è interessata, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di procedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA FURTO

Art. 12 - Recupero delle cose sottratte

Se le cose assicurate, sottratte, vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Arca Assicurazioni, cui spetta l'intero valore del recupero, se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece Arca Assicurazioni ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta ad Arca Assicurazioni.

SEZIONE IV - PROTEZIONE LEGALE

La garanzia di Tutela giudiziaria, ai sensi del Dlgs 175/95 artt. 44 e seguenti, è prestata da Arca Assicurazioni avvalendosi per la gestione e la liquidazione dei sinistri della Società ARAG Assicurazione Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. - in seguito denominata ARAG con sede in Via delle Nazioni 9, Verona 37135, tel. 045.8290411 - fax 045.8290449.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Arca Assicurazioni, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di **€ 5.200,00** per caso assicurativo senza limite annuo, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte espressamente indicati nel successivo art. 2 punto II, occorrente all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario dell'unità immobiliare (o parte di essa) indicata in polizza, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo art. 2 punto I. La garanzia è estesa alle persone che risiedono stabilmente con l'Assicurato; nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Art. 2 - Garanzie prestate

I. Le garanzie vengono prestate per:

- a) l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia **superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00**;
- c) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

II. Sono compresi gli oneri sopportati dall'Assicurato per:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art.8;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.6 comma c).

Art. 3 - Delimitazioni della garanzia

a) **L'Assicurato è tenuto a:**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

b) **La Società non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese per controversie con la Società.**

c) **Nell'ipotesi di caso assicurativo che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita fra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

d) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**

- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
- l) per la locazione o proprietà di unità immobiliari diverse da quelle indicate in polizza;
- m) per contratti di compravendita di unità immobiliari e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

Art. 5 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o di difesa in procedimenti penali;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati ad Arca Assicurazioni, nei modi e nei termini del successivo art. 6, entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve far pervenire, alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 7 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Arca Assicurazioni e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 8 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 6.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici o di Periti in genere deve essere concordata con ARAG.

ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato ed Arca Assicurazioni e/o ARAG, la decisione può venir demandata, con l'esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 9 - Recupero di somme

- a) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- b) Spettano ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 10 - Estensione territoriale

Ad estensione di quanto previsto dall'art. 7 delle "Norme Comuni a tutte le Sezioni", nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

SEZIONE V - ASSISTENZA

Arca Assicurazioni, tramite la Centrale Operativa di Europ Assistance Italia, eroga le prestazioni di assistenza di seguito specificate.

Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione entro il periodo di durata dell'Assicurazione. Gli interventi della garanzia assistenza su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte di terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi Arca Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

La Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato in caso di

- a. una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, che provochino un allagamento oppure un'infiltrazione nella casa o nell'abitazione dei vicini oppure una mancanza d'acqua nella casa;
- b. un'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico che provochi un mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari;

un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Restano a carico di Arca Assicurazioni l'uscita e la manodopera dell'idraulico fino ad un **massimo di € 105,00 per sinistro**.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Non danno luogo alle prestazioni i sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.); negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; trabocco dovuto a rigurgito di fogna.**

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

La Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato in caso di mancanza di corrente elettrica in tutta la casa per guasti agli interruttori e agli impianti di distribuzione interna o prese di corrente, un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Restano a carico di Arca Assicurazioni l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino ad un **massimo di € 105,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

Non danno luogo alla prestazione i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione della casa. L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

3. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

La Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato qualora a seguito di furto, tentato furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura non è possibile entrare in casa, oppure la funzionalità della porta di accesso alla casa è compromessa in modo grave e la sicurezza della casa non è garantita, un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Restano a carico di Arca Assicurazioni l'uscita e la manodopera del fabbro fino ad un massimo di € 105,00 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

4. INVIO DI SOCIETA' DI VIGILANZA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

La Centrale Operativa, quando a seguito di furto o tentato furto la sicurezza della casa dell'Assicurato è compromessa, provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza della casa dell'Assicurato.

Arca Assicurazioni terrà a proprio carico i costi sino ad un massimo di € 105,00 per sinistro. L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

5. SPESE DI ALBERGO

La Centrale Operativa prenoterà all'Assicurato un albergo qualora uno dei sinistri che possono dar luogo alle prestazioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 oppure furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, incendio, fulmine, esplosione rendano inagibile la casa.

Arca Assicurazioni terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 520,00 complessive per anno e per sinistro qualsiasi sia il numero degli Assicurati coinvolti nel sinistro. Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta affinché la Centrale Operativa stessa possa provvedere a prenotargli un albergo.

6. RIENTRO ANTICIPATO

La Centrale Operativa provvede a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza quando, trovandosi in viaggio, vi debba rientrare, prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio, allagamento.

Arca Assicurazioni tiene a proprio carico le relative spese.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno successivamente, ed a richiesta di Arca Assicurazioni, documentate.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

7. INFORMAZIONI FISCALI SULL'UNITA' IMMOBILIARE

La Centrale Operativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'Assicurato desideri avere informazioni fiscali relativamente a:

- Imposte Dirette
 - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro beni immobili del modulo 740;

- ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili.
- Imposte Indirette
 - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
 - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
 - le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro.

In nessun caso verranno effettuati calcoli per ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

8. INFORMAZIONI SULLA CURA DELLE PIANTE D'APPARTAMENTO

La Centrale Operativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'Assicurato desideri avere informazioni e consigli sulla cura delle piante d'appartamento, il terriccio migliore, i concimi più adatti, i segreti per difenderle dai parassiti e dalle malattie, modalità di innaffiatura e sulle piante da scegliere.

MODALITÀ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA

SERVIZIO SINISTRI

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:

per telefono: dall'Italia:  **800-484343**

dall'estero: +39.045.8181941

dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato

per fax: Servizio Sinistri 045.8182397

per telegramma indirizzato a: ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. - Servizio Sinistri - Via San Marco, 48 - 37138 VERONA

In ogni caso comunicare con precisione:

- Nome e Cognome
- Numero del Contratto
- Recapito telefonico dove il Servizio Sinistri potrà richiamare
- Gli altri elementi indicati nel modulo di richiesta di indennizzo

SERVIZIO CLIENTI

Da contattare per assistenza post – vendita e informazioni sul contratto.

Modalità di contatto:

per telefono: dall'Italia:  **800-849089**

dall'estero: +39.045.8181940


dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato

per fax: Servizio Clienti +39.045.8182391

CENTRALE OPERATIVA EUROP ASSISTANCE

Da contattare per le emergenze e per le richieste di assistenza.

Modalità di contatto:

per telefono: dall'Italia:  **800-012529**

dall'estero: +39.02.58286265

24 ore su 24 tutti i giorni della settimana

per telex: EURA I 321363

per telegramma indirizzato a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso comunicare con precisione:

- Nome e Cognome
- Numero di Contratto
- Il tipo di assistenza di cui si necessita
- Indirizzo del luogo in cui si trova chi necessita di assistenza
- Recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

MODULO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO IN CASA

RACCOMANDATA

Spettabile
ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.
Servizio Sinistri
Via San Marco 48 - 37138 VERONA

N° SINISTRO (riservato alla Società)

N° CONTRATTO

DATI DELL'ASSICURATO

Cognome e nome

Residenza

Tel.

Reperibilità: giorni dalle ore alle ore

DATI DEL CONTRAENTE (solo se diverso dall'Assicurato)

Cognome e nome

Residenza

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Località in cui è avvenuto il sinistro

Data

Ora

Autorità intervenute

Descrizione dell'evento

Danni riportati (per incendio e furto allegare elenco delle cose danneggiate o rubate)

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)

Agenzia

SOLO PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Cognome e nome della persona danneggiata

Domicilio

Tel.

PRESENZA TESTIMONI

Cognome e nome

Indirizzo

Tel.

Cognome e nome

Indirizzo

Tel.

CONTO CORRENTE sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:

C/C n°

Intestato a

Banca

ABI

CAB

Firma del Contraente/Assicurato

Data

Nota informativa

La presente Nota Informativa viene consegnata da **Arca Assicurazioni** a tutti coloro che intendono stipulare il contratto **In CASA**, al fine di illustrarne le caratteristiche ed in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n° 175/95, in attuazione della direttiva comunitaria n° 92/49/CEE.

Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.

In CASA vi garantisce contro i rischi descritti nelle seguenti cinque parti della polizza con una o più garanzie da scegliere al momento della conclusione del contratto.

In CASA è una polizza modulare che Lei stesso può costruirsi su misura.

1. INCENDIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE E RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ

• Sezione I delle Condizioni di Assicurazione

La garanzia **incendio dell'unità immobiliare** indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, i danni subiti dall'unità immobiliare indicata in polizza in conseguenza di incendio, fulmine, scoppio, esplosione.

Esempio: una fuga di gas provoca accidentalmente un incendio che danneggia l'unità immobiliare.

Arca Assicurazioni rimborsa il valore per la ricostruzione **a nuovo** delle parti dell'unità immobiliare danneggiate.

Unità immobiliari non assicurabili

Non sono assicurabili le unità immobiliari, adibite ad uso diverso, destinate a:

- a) produzione di mangimi;
- b) mulini per cereali;
- c) zuccherifici;
- d) produzione e vendita di vernici e colori;
- e) laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- f) produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- g) produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- h) cineteatri;
- i) supermercati con estensione superiore ai 200 metri quadrati;
- j) unità immobiliari adibite esclusivamente a deposito o magazzino;
- k) discoteche;
- l) alberghi;
- m) uso agricolo;
- n) uso industriale;
- o) vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezione di proiettili, cartucce e simili.

È importante sottolineare che, in caso di sinistro, In CASA indennizza il valore per la ricostruzione a nuovo delle parti dell'unità immobiliare danneggiate. Questa clausola tutela così l'Assicurato con la massima efficacia, mettendolo al riparo da ogni sorpresa.

Estensioni di garanzia

Tali estensioni di garanzia sono operanti esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

La garanzia **incendio dell'unità immobiliare** indennizza inoltre, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, i danni provocati da eventi atmosferici, eventi sociopolitici, fumo, fuoriuscita di acqua condotta nonché le spese sostenute per la ricerca dei guasti e da fenomeni elettrici.

Esempio: la rottura di un tubo dell'acqua provoca un danno ad un muro. **Arca Assicurazioni** rimborsa le spese sostenute per i **danni prodotti per individuare l'esatta posizione del guasto**, per la ricostruzione e la tinteggiatura del muro e la riparazione del tubo.

La garanzia **responsabilità civile della proprietà** indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di 1 150,00, le spese sostenute per i danni involontariamente provocati a terzi in conseguenza di fatti accidentali relativi alla proprietà dell'unità immobiliare indicata in polizza.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Esempio: una tegola cade dal tetto di un'abitazione e colpisce, danneggiandolo, un veicolo parcheggiato. **Arca Assicurazioni** rimborsa le spese sostenute per la riparazione delle parti danneggiate del veicolo.

Regola proporzionale

Premessa

Solo assicurando l'unità immobiliare per il suo giusto valore è possibile ottenere un indennizzo pari alla reale entità del danno.

Per ottenere un risarcimento completo contro i danni da incendio è importante definire correttamente il valore di assicurazione dell'unità immobiliare. Non assicurare l'unità immobiliare per il suo reale valore significa correre il rischio di un risarcimento parziale. In questo caso infatti **Arca Assicurazioni** dovrà applicare la REGOLA PROPORZIONALE, così come previsto dal Codice Civile.

Esempio di unità immobiliare CORRETTAMENTE assicurata: se il valore dell'unità immobiliare è di € 50.000,00 e il valore assicurato è pari al valore dell'unità immobiliare, ovvero € 50.000,00, in caso di sinistro parziale pari a € 25.000,00 **Arca Assicurazioni** rimborserà l'intero importo, ovvero € 25.000,00.

Esempio di unità immobiliare SOTTOASSICURATA: se il valore dell'unità immobiliare è di € 100.000,00 e l'importo assicurato è pari alla metà del valore dell'unità immobiliare, ovvero € 50.000,00, in caso di sinistro parziale pari a € 25.000,00 **Arca Assicurazioni** rimborserà, per la regola proporzionale, la metà dell'importo più il 20% a titolo di bonus, ovvero € 17.500,00.

2. INCENDIO DEL CONTENUTO E RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE

• Sezione II delle Condizioni di Assicurazione

La garanzia "Responsabilità civile per la conduzione dell'immobile" consente di proteggere il proprio capitale, poiché in caso di danni a terzi causati da sé o dai propri cari nell'ambito della propria casa, il risarcimento sarà a carico di **Arca Assicurazioni**.

La garanzia incendio del contenuto indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, i danni al contenuto dell'unità immobiliare in conseguenza di incendio, fulmine, scoppio, esplosione, eventi atmosferici. Il contenuto è l'insieme dei beni mobili per uso domestico o personale che si trovano nell'immobile come ad esempio mobili, tappeti, elettrodomestici.

Esempio: una scintilla provoca l'incendio di una tenda, un tappeto o di un elettrodomestico. **Arca Assicurazioni** rimborsa le spese sostenute per sostituire gli oggetti danneggiati con **nuovi oggetti** di pari valore.

Estensioni della garanzia: sono inoltre compresi nella garanzia, con un limite annuo e per sinistro di € 1.550,00, i danni provocati da fuoriuscita di acqua condotta nonché le spese sostenute per la ricerca dei guasti, e i danni provocati da fenomeni elettrici.

Esempio: uno sbalzo di tensione danneggia la lavatrice o altro elettrodomestico contenuto all'interno dell'abitazione. **Arca Assicurazioni** rimborsa le spese sostenute per sostituire gli oggetti danneggiati con **nuovi oggetti** di pari valore.

La garanzia **responsabilità civile per la conduzione dell'unità immobiliare** indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, le spese sostenute per i danni involontariamente provocati a terzi in conseguenza di fatti accidentali relativi alla conduzione dell'unità immobiliare indicata in polizza.

Esempio: a seguito della perdita di acqua dalla lavatrice viene danneggiato l'appartamento sottostante. **Arca Assicurazioni** rimborsa le spese sostenute per la riparazione dei danni prodotti dall'acqua.

3. FURTO

• Sezione III delle Condizioni di Assicurazione

Questa garanzia non si limita a rimborsare il valore degli oggetti rubati, ma copre anche i danni causati dai ladri all'abitazione. Affinché essa rimborsi l'intero danno subito è importante che siano rispettate le limitazioni della garanzia

La garanzia **furto** indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, i danni subiti in conseguenza di furto o rapina di beni ad uso domestico o personale contenuti nell'unità immobiliare assicurata purché costituisca la dimora abituale dell'Assicurato ed i danni provocati dai ladri nel commettere o tentare il furto.

Esempio: dai ladri viene asportato dall'abitazione un TV color del valore di € 800,00.

Arca Assicurazioni rimborsa il valore per l'acquisto di un nuovo tv color con le stesse caratteristiche, con l'applicazione della franchigia di € 150,00 (vedi paragrafo "norme in caso di sinistro"), e gli eventuali danni prodotti dai ladri nell'intento di introdursi nell'abitazione (rot-

tura di vetri, scardinamento porte, manomissione serrature). Inoltre, si rimborsano somme di denaro asportate dall'unità immobiliare fino ad un massimo di € 520,00.

Limitazioni della garanzia: nei seguenti 2 casi è applicato uno scoperto del 25% sul danno:

- unità immobiliari con apertura, balconi o terrazze, situati a meno di 4 metri dal suolo, NON difesi da serramenti, vetri antisfondamento, inferriate.
- furto con la presenza di persone all'interno dei locali.

Esempio: dai ladri viene rubata dall'abitazione una videocamera del valore di € 1.500,00. Se il furto rientra nelle due limitazioni sopra citate, **Arca Assicurazioni** rimborserà il 75% del valore della videocamera, ovvero € 975,00 (scoperto del 25% con l'applicazione della franchigia di € 150,00).

Inoltre pellicce, tappeti, quadri, oggetti d'arte e servizi di argenteria, gioielli e preziosi, sono rimborsati fino al 50% della somma stabilita in polizza.

4. PROTEZIONE LEGALE

• Sezione IV delle Condizioni di Assicurazione

La garanzia protezione legale garantisce la copertura delle spese sostenute per controversie relative all'unità immobiliare indicata in polizza.

Esempio: a seguito della perdita di acqua dalla lavatrice dell'inquilino del piano di sopra viene danneggiato il proprio appartamento. L'inquilino non intende rimborsare i danni provocati a seguito della perdita d'acqua. **Arca Assicurazioni** attraverso una società specializzata, ARAG, assiste e fornisce un Avvocato che provvederà a richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La garanzia viene prestata avvalendosi di ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali - che ha sede in Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona, Italia (Tel. 045 82.90.411).

Quanto costa una causa legale?
Con questa garanzia non dovrete più preoccuparvene, poiché avrete a disposizione un avvocato per tutte le controversie relative all'abitazione.

5. ASSISTENZA - CASA NO PROBLEM

• Sezione V delle Condizioni di Assicurazione

In caso di urgenza, incendio o furto, la garanzia **assistenza** fornisce le seguenti prestazioni: invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un sorvegliante, pagamento spese di albergo, pagamento spese di rientro anticipato. Inoltre, informazioni fiscali sull'unità immobiliare, informazioni sulla cura delle piante. La garanzia **viene prestata avvalendosi** di EUROP ASSISTANCE Italia - che ha sede in Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, Italia (Numero Verde Gratuito: 800 01.25.29 - dall'estero: +39/02 58.28.62.65).

Grazie al servizio prestato da Europ Assistance, la Vostra assicurazione si trasforma anche in un prezioso assistente al quale rivolgersi in mille occasioni.

NORME IN CASO DI SINISTRO

• Denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro può essere effettuata telefonando semplicemente al **Numero Verde 800 48.43.43 (dall'estero +39/045 81.81.941)** facendo poi seguire entro 3 giorni la denuncia su apposito modulo, che troverà all'interno delle Condizioni di Assicurazione, da inviare ad **Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Sinistri - Via San Marco, 48 - 37138 Verona, Italia**.

• Determinazione del rimborso

Per ogni sinistro riguardante l'unità immobiliare assicurata in polizza viene rimborsata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate. Per ogni sinistro riguardante il contenuto dell'unità immobiliare viene rimborsata la spesa necessaria per sostituire gli oggetti assicurati con altri nuovi di pari caratteristiche.

• Franchigia

Per ogni sinistro inerente i rischi descritti nelle parti 1, 2, 3 della polizza è applicata una franchigia fissa di € 150,00. Ciò significa che il rimborso sarà decurtato di € 150,00 che resteranno a carico del cliente.

La procedura di rimborso è estremamente rapida, rispettando alcune semplici norme indicate qui a lato.

È importante, però, come prima regola chiamare il Numero Verde:

Numero Verde
800-484343
SERVIZIO SINISTRI

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

• **Versamento del premio**

Il contraente è tenuto a versare il premio concordato per le garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto. Il versamento del premio può avvenire attraverso l'addebito automatico sul c/c bancario del Contraente alle singole scadenze previste.

• **Durata del contratto e proroga alla scadenza**

La durata del contratto è stabilita concordemente tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto. In mancanza di disdetta comunicata per iscritto all'altra parte per lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, il contratto si intende prorogato per un anno.

• **Modifica del premio**

Arca Assicurazioni può stabilire variazioni del premio da applicarsi al momento della scadenza del contratto. Tali variazioni saranno comunicate direttamente al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso in modo che il Contraente possa conoscere l'ammontare del nuovo premio.

• **Variazione del rischio**

Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione ad **Arca Assicurazioni** di ogni aggravamento del rischio, come per esempio il cambio di residenza, quindi dello spostamento della dimora abituale, etc.

Esempio: il contraente trasferisce la sua dimora abituale da un appartamento situato in un centro abitato a una villetta isolata in una località di campagna.

Poiché la polizza **In CASA** è all'insegna della trasparenza, è importante leggere con attenzione tutte le norme che regolano il contratto. Infatti desideriamo che tutto sia chiaro sin dall'inizio, al fine di garantirle il servizio migliore.

• **Prescrizione**

Tutti i diritti derivanti dal contratto **In CASA** si prescrivono in un anno, ad eccezione del diritto alla riscossione dei premi da parte di **Arca Assicurazioni** per cui è fissato un termine di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, e ciò conformemente a quanto previsto dagli artt. 1901 e 2952 del Codice Civile.

• **Legge applicabile al contratto**

Il contratto **In CASA** è regolato dalla legge italiana.

• **Lingua**

Il contratto **In CASA** è stato redatto in lingua italiana.

• **Registrazione delle comunicazioni telefoniche e riservatezza dei dati**

Il Contraente e/o l'Assicurato possono trasmettere informazioni ad **Arca Assicurazioni** anche telefonicamente (art. 10 delle Norme Comuni delle Condizioni di Assicurazione). Le comunicazioni telefoniche vengono registrate. Arca Assicurazioni raccoglie inoltre, ai fini della gestione dei contratti, i dati personali relativi al Contraente e/o Assicurato e si impegna ad assicurare la riservatezza su tali dati, a non divulgare a terzi le informazioni di cui venga in possesso e a custodire e controllare i dati personali raccolti al fine di impedirne la distruzione, la perdita o l'accesso agli stessi da parte di soggetti terzi.

• **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI GENERALI

ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.

Arca Assicurazioni S.p.A. ha la sua Sede Legale e Sociale in Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n.330 dell'11 settembre 1996.

La tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.com

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.com.

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.
- l'agenzia di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.